



CESAP VENDITA GAS S.R.L.

Società unipersonale
soggetta all'attività di
direzione e
coordinamento di
Umbria Energia S.p.A.

Cap.Soc. € 10.000 i.v.
Reg. Impr. PG n. 230830
CF - P. IVA 02635250547
www.cesap.it
cesappgas@postecert.it

SEDE LEGALE

Pzza Umberto I n°2-3 p.t.
06083 Bastia Umbra
Perugia
T. 0758010703
F. 0758010703

UFFICI COMMERCIALI

Bastia Umbra
Pzza Umberto I n°2-3 p.t.,
06083 Bastia Umbra (PG)
T. 0758010703
F. 0758010703

1. PARTI DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito il "Contratto") è stipulato tra Cesap Vendita Gas S.r.l., con sede legale in Bastia Umbra, P.zza Umberto I, 2/3, P. IVA e C.F. 02635250547 - R.E.A. 230830 (di seguito, per brevità, "Fornitore") ed il cliente finale domestico ovvero non domestico (alimentato in bassa tensione o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno), soggetto al Codice di condotta commerciale (Allegato A alla delibera 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10), (di seguito il "Cliente" e al plurale i "Clienti"), così come identificato nella proposta contrattuale da questi accettata attraverso le modalità di adesione descritte all'articolo 3 che segue (di seguito "**Proposta di Contratto**" o anche "**PDC**"), Cesap Vendita Gas S.r.l. e il Cliente potranno essere di seguito congiuntamente denominati "**Parti**" ovvero, singolarmente, "**Parte**".

2. Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati, sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") sono da intendersi aggiornate alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul sito www.arera.it

3. Il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale con i suoi allegati, di seguito elencati, è aggiornato al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, e al decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 e s.m.i. (recante disposizioni sul commercio elettronico).

4. Nei confronti dei Clienti finali che rivestano anche la qualifica di Consumatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo trovano applicazione, in quanto compatibili, i diritti e le garanzie previste dal Capo I del Titolo III della Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21.

2. OGGETTO

1. Il Contratto è costituito da: la "**Proposta di Contratto**", le presenti "**Condizioni Generali di Vendita Mercato Libero**" (di seguito anche "Condizioni Generali di Contratto"), la "**Scheda Sintetica**", i "**Livelli di qualità commerciale**", gli Allegati "**Condizioni Economiche**", "**Informativa Privacy**", "**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà**", "**Modulo di domiciliazione**" e, nel caso di cliente finale domestico, la "**Scheda di Confrontabilità**" e il "**Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento**".

2. Il Contratto disciplina la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale a seconda dell'offerta scelta dal Cliente, da parte del Fornitore presso il/i punto/i di prelievo del Cliente indicati in prima pagina (di seguito la "Fornitura").

3. Il Contratto disciplina altresì l'erogazione del Servizio di Tutela Gas secondo le condizioni contrattuali e economiche regolate, rispettivamente, ai sensi della delibera ARERA 229/01 e ai sensi dell'allegato A alla delibera 64/09 (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di seguito "TIVG"). L'erogazione del Servizio di Tutela Gas è riservata ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno che ne chiederanno l'applicazione (di seguito i "Clienti Tutelati Gas" e/o al singolare il "**Cliente Tutelato Gas**").

4. Le presenti Condizioni Generali si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica Fornitura da parte del Cliente.

3. PROPOSTA, PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Contratto si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente, attraverso i diversi canali di vendita messi a disposizione dal Fornitore, aderisce alla Proposta di Contratto sopra richiamata, accettandone integralmente i contenuti. In particolare, il Cliente può accettare la Proposta di Contratto: a) compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo cartaceo cui le presenti condizioni generali sono allegata, ovvero b) tramite l'inserimento dei propri dati e delle indicazioni richieste nel modulo elettronico disponibile presso il sito internet del Fornitore.

2. In aggiunta a quanto previsto nell'art. 3.1 che precede, l'attivazione della Fornitura (o delle Forniture) di cui al Contratto è altresì condizionata al buon esito delle verifiche nonché al mancato esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore di cui agli artt. 10 ("Condizioni per l'Attivazione delle Forniture"), 25 ("Ulteriori Condizioni per l'Attivazione Della Fornitura Di Energia Elettrica") e 34 ("Ulteriori Condizioni per l'Attivazione Della Fornitura Di Gas Naturale") del Contratto. La mancata attivazione della Fornitura o delle Forniture conseguente all'esito negativo delle citate verifiche e/o dell'esercizio della facoltà di revoca di cui ai citati artt. 10, 25 e 34 determina la risoluzione del Contratto di cui il Fornitore darà comunicazione al Cliente. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articolo 3.3. e 3.4., l'attivazione della Fornitura (o delle Forniture) avverrà in coerenza con i termini per il Recesso previsti dall'art. 8 del Contratto, con i termini previsti per l'esercizio del Ripensamento di cui all'art. 9 in caso di Cliente finale domestico, nonché in base alle tempistiche stabilite dall'ARERA per l'attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento. Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardo avvio della Fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

3. In deroga a quanto indicato al comma che precede e all'art. 9.6 del Contratto, il consumatore

può formulare al Fornitore esplicita richiesta di attivazione della Fornitura di gas o energia elettrica durante il periodo di ripensamento.

4. Il Contratto ha durata indeterminata, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.

4. MANDATI PER IL RECESSO

1. Contestualmente alla conclusione del Contratto, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la/e comunicazione/i di recesso dal/i Contratto/i di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale attualmente in essere e ad inviarla/i al/i precedente Fornitore/i (detto anche Fornitore Uscente/i). Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche della Fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, il relativo periodo di applicabilità, le modalità per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi dovuti sono definiti nell'Allegato "Condizioni Economiche" secondo quanto dettato dagli articoli 26 e 35. Nel caso in cui il distributore locale (di seguito "Distributore Locale" di energia elettrica o gas) di energia elettrica comunichi al Fornitore una tipologia d'uso diversa (ad es. uso non domestico) da quella dichiarata dal Cliente con l'adesione alla Proposta di Contratto di Cesap Vendita Gas S.r.l., saranno applicate le vigenti condizioni economiche valide per la tipologia d'uso dichiarata dal Distributore Locale.

6. FATTURAZIONE/MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO/DEPOSITO CAUZIONALE

1. Le fatture saranno emesse in conformità con quanto previsto dalle delibere dell'ARERA (tra cui, la delibera n. 501/14 in tema di trasparenza delle bollette), tempo per tempo vigenti. La fattura sarà composta da una parte, con valenza fiscale, definita "Bolletta sintetica", che conterrà le informazioni principali, tra cui, gli importi fatturati, i consumi e i dati di Fornitura e da una seconda parte, definita "Elementi di dettaglio", costituita da tutti gli approfondimenti delle informazioni presenti nella Bolletta sintetica. Gli Elementi di dettaglio potranno essere richiesti attraverso i vari canali di contatto messi a disposizione dal Fornitore, chiamando il numero 075.8010703, ovvero presso lo sportello del Fornitore sito in Bastia Umbra, Piazza Umberto I, 2/3. Successivamente a tale richiesta, e fino a diversa comunicazione del Cliente, il Fornitore fornirà gli Elementi di dettaglio contestualmente all'emissione periodica della Bolletta sintetica.

2. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto che comunque non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura medesima.

3. Il pagamento delle fatture può essere eseguito con:

(i) domiciliazione della bolletta in via continuativa su conto corrente bancario o postale (con addebito di eventuali commissioni da parte degli istituti bancari o postali, ove previsti); (ii) con bollettino postale premarcato allegato alla tua bolletta (presso gli uffici postali o le sedi ed agenzie degli istituti bancari che svolgono tale servizio, con relative spese, tasse o commissioni); (iii) presso lo sportello Cesap Vendita Gas S.r.l., in P.zza Umberto I, 2/3, gratuitamente tramite bancomat e carta di credito salvo eventuali commissioni previste dalla tua Banca (Orari: Lunedì-Venerdì 8:30 - 12:30); (iv) presso i soggetti autorizzati da Poste, quali tabaccai collegati tramite Banca ITB, Banche e supermercati aderenti al servizio.

4. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura, il Cliente, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto al Fornitore dal presente Contratto, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora, come di seguito stabiliti, le spese relative all'invio del sollecito di pagamento e delle comunicazioni di diffida ad adempiere e sostituzione in mora di cui agli artt. 32 e 39, pari alla somma di euro 7,50 per ciascun sollecito inviato tramite raccomandata a.r.. In caso di sollecito bonario il costo addebitato sarà pari a euro 3,10. Saranno anche addebitati tutti gli ulteriori oneri accessori connessi con il recupero del credito quali: solleciti telefonici svolti dalla Società o da terzi dalla Stessa delegati, invio sms, altre spese di recupero quali, a titolo indicativo e non esaustivo, commissioni di recupero addebitate da società terze, spese legali.

5. Le contestazioni in merito ai dati di consumo potranno essere formulate dal Cliente direttamente al Fornitore, il quale provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il Distributore Locale nella cui disponibilità sono i dati di misura in virtù del servizio di misura dallo stesso espletato.

6. In caso di sospensione della Fornitura per morosità ai sensi degli articoli 32 e 39 del Contratto e di eventuale riattivazione della stessa, il Cliente sarà tenuto altresì al pagamento degli oneri amministrativi di cui all'art. 28, per la Fornitura di energia elettrica, ovvero al prezzario adottato dal Distributore Locale di gas naturale.

7. Detti importi saranno addebitati al Cliente con il primo ciclo di fatturazione utile successivo alla sospensione e/o riattivazione della Fornitura.

8. Nel caso in cui il Cliente abbia un debito verso il Fornitore, quest'ultimo si riserva la facoltà di non procedere e/o negare il proprio assenso alla riattivazione della Fornitura, alla prosecuzione

CONDIZIONI GENERALI V-0006

MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

MERCATO LIBERO - DOCUMENTI CONTRATTUALI 7

di altro rapporto già in essere, o all'attivazione di nuove forniture, se prima non sia stato saldato il debito stesso. Il Fornitore inoltre si riserva la facoltà di addebitare la morosità afferente una Fornitura cessata, sulle fatture emesse in relazione ad una fornitura diversa, intestata allo stesso Cliente.

9. Il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente di versare, un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia di ciascuna Fornitura secondo i criteri dettati dall'ARERA rispettivamente per il gas, nella delibera n. 229/01 e nell'allegato A alla delibera n. 64/09 (di seguito "TIVG") e per l'energia elettrica, nella delibera n. 200/99 e nell'allegato A alla delibera 301/2012/R/eel (di seguito "TIV").

10. Qualora nel corso delle forniture l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

11. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SEPA.

12. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

7. CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO NEL TERMINE / INTERESSI MORATORI

1. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, saranno addebitati al Cliente, senza necessità di diffida, oltre alle maggiori spese di esazione menzionate all'art. 6, gli interessi moratori calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento per il Cliente "Consumatore" (come definito dall'art. 3 del Codice del Consumo), mentre saranno computati nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, per tutti gli altri Clienti non riconducibili alla definizione dell'art. 3 del Codice del Consumo.

2. Resta inteso che i Clienti Tutelati Gas naturale che abbiano regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture relative all'ultimo biennio, sono tenuti al pagamento, per i primi 10 giorni di ritardo, dei soli interessi legali.

8. RECESSO

1. Le Parti possono recedere in qualunque momento, unilateralmente e senza oneri, (anche con riferimento ad una sola delle forniture), con un preavviso di: I. 1 mese per il Cliente domestico e/o non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/anni che intende cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati; II. 6 mesi per il Fornitore. I termini sopra indicati decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del Fornitore o del Cliente, della comunicazione di recesso.

2. Qualora il Cliente eserciti il recesso al fine di cambiare il fornitore, i tempi di preavviso sono di: III. 1 mese per il Cliente domestico; IV. 3 mesi per il Cliente non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/anni.

3. La comunicazione del recesso, da effettuarsi mediante raccomandata a/r, dovrà essere inviata: a) se inviata al Fornitore: all'indirizzo, salvo modifiche comunicate in fattura, Cesap Vendita Gas S.r.l. - Mercato Libero, P.zza Umberto I, 2/3 - 06083 Bastia Umbra; b) se inviata al Cliente: all'indirizzo di fatturazione indicato nella PDA.

4. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltrerà direttamente il recesso a Cesap Vendita Gas S.r.l., con le modalità descritte al comma 8.3, nel rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 8.1 lett. i) del Contratto.

5. Qualora il recesso sia esercitato dal Cliente al fine di cambiare fornitore, questi dovrà avvalersi del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso a Cesap Vendita Gas S.r.l., con le modalità descritte all'art. 8.3, nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 8.2, lett. III) e IV).

6. Qualora il recesso venga comunicato da un nuovo Fornitore e ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte dello stesso, Cesap Vendita Gas S.r.l. continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso.

7. Resta inteso che, nel caso di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il recesso esercitato dal Cliente avente ad oggetto una sola fornitura non comporterà recesso anche dall'altra fornitura attivata.

9. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

1. Per le Proposte di Contratto accettate dal Cliente mediante mezzi di comunicazione a distanza (quali, ad esempio, il Teleselling ovvero il Contratto On Line), ovvero negoziate fuori dai locali commerciali del Fornitore (ad esempio, mediante vendita "porta a porta", ovvero, l'invio per corrispondenza), il Cliente finale domestico ha diritto di recedere entro 14 giorni solari ("Periodo di Ripensamento") senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo (anche detto "Diritto di Ripensamento").

2. Il Diritto di Ripensamento va esercitato utilizzando il "Modulo tipo per l'esercizio del Diritto di Ripensamento" o con una dichiarazione esplicita del Cliente della sua volontà di recedere dal



CESAP VENDITA GAS S.R.L.

Società unipersonale
soggetta all'attività di
direzione e
coordinamento di
Umbria Energy S.p.A.

Cap.Soc. € 10.000 i.v.
Reg. Impr. PG n. 230830
CF - P. IVA 02635250547
www.cesap.it
cesappgas@postecert.it

SEDE LEGALE

Pzza Umberto I n°2-3 p.t.
06083 Bastia Umbra
Perugia
T. 0758010703
F. 0758010703

UFFICI COMMERCIALI

Bastia Umbra
Pzza Umberto I n°2-3 p.t.,
06083 Bastia Umbra (PG)
T. 0758010703
F. 0758010703

Contratto da inviarsi al Fornitore, via mail all'indirizzo info@cesap.it e comprensiva almeno delle seguenti informazioni Nome, Cognome, Codice Fiscale, POD e/o PDR, Luogo e Data, Firma.

3. Il termine di quattordici (14) giorni di calendario per l'esercizio del Diritto di Ripensamento decorre dalla data di conclusione del Contratto, come indicata al precedente art.3.1.

4. Se il Fornitore non abbia fornito al Cliente domestico le informazioni circa i tempi e i modi di esercizio del diritto di ripensamento, questi ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza fornire giustificazioni entro dodici (12) mesi dallo spirare del termine previsto dal terzo comma del presente articolo.

5. Se il Fornitore fornisce al Cliente domestico le informazioni circa i tempi e i modi di esercizio del diritto di ripensamento entro dodici (12) mesi dalla conclusione del Contratto, questi ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza fornire giustificazioni entro quattordici (14) giorni dal momento in cui riceve le informazioni.

6. L'esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo. Se il Cliente domestico vuole che l'esecuzione del Contratto inizi prima, egli è tenuto a farne esplicita richiesta su un supporto durevole. In tal caso il Cliente potrà comunque esercitare il Diritto di Ripensamento nei termini previsti e sarà responsabile del pagamento al Fornitore di un importo proporzionale al servizio fornito fino alla data di comunicazione del ripensamento, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21. Qualora non sia stata attivata la Fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'articolo 11 del TIV, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore Locale al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi dell'Allegato C alla delibera 654/2015 (per la Fornitura di energia elettrica) e dell'Allegato A alla delibera 367/2014 (per la Fornitura di gas); viceversa nel caso in cui la Fornitura sia stata attivata, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9.6 dell'Allegato A alla delibera ARERA 104/10 (Codice di Condotta Commerciale), così come integrato all'art. 2.2 della Deliberazione ARERA 269/2015/R/COM, qualora il Cliente domestico non abbia formulato al Fornitore esplicita richiesta di cui al punto 6 che precede, le attività necessarie a dare corso all'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

8. In caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la Fornitura potrebbe:

a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da Cesap Vendita Gas S.r.l., dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o di salvaguardia (nel caso di Fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza (nel caso di Fornitura gas) per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della tua manifestazione di volontà;

b) essere avviata da Cesap Vendita Gas S.r.l. per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.

Qualora l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDG, comma 33.4, della RQDG.

10. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE

1. L'attivazione della Fornitura è in ogni caso condizionata, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti art. 3.3 e 3.4, alla verifica da parte del Fornitore circa:

(i) l'inesistenza di precedenti morosità del Cliente nei confronti del Fornitore o di altre società del Gruppo;

(ii) l'avvenuto inserimento pienamente corretto e completo dei dati forniti dal Cliente ritenuti essenziali per l'erogazione della Fornitura all'interno della Proposta di Contratto.

2. L'attivazione della Fornitura è, altresì, condizionata all'esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore ai sensi di quanto disposto dall'art. 6.3 dell'Allegato A alla delibera ARERA 258/15 (di seguito TIMOE), per quanto riguarda la Fornitura di energia elettrica; nonché ai sensi dell'art. 8.2 della Delibera ARERA 99/11 (di seguito TIMG), per quanto riguarda la Fornitura di gas naturale. La facoltà di revoca sopra citata potrà essere esercitata qualora ricorrano le condizioni descritte nei successivi articoli 25 e 34 del presente Contratto.

3. Qualora il Fornitore, che ha presentato richiesta di Switching, eserciti la facoltà di revoca di cui al comma precedente, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Il fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, all'indirizzo di posta elettronica, ove disponibile, ovvero tramite posta ordinaria, la risoluzione del contratto entro 60 giorni dalla data di accettazione dello stesso.

4. Qualora Cesap Vendita Gas S.r.l. riscontri la presenza di fatture insolute sul Punto di Prelievo Energia Elettrica ovvero sul Punto di Prelievo Gas Naturale relativamente al quale (o ai quali) il Cliente abbia richiesto l'attivazione di una nuova fornitura attraverso richiesta di volta e/o

subentro contrattuale, il Fornitore stesso si riserva la facoltà di richiedere al Cliente la messa a disposizione della documentazione idonea a dimostrare l'estraneità del richiedente rispetto alla morosità riscontrata e/o a quota parte della stessa.

5. Nei casi in cui a valle della valutazione descritta all'art. 10.4 che precede il Fornitore riscontri la riconducibilità della morosità o di parte della stessa al Cliente richiedente l'attivazione della nuova fornitura, il Fornitore richiederà allo stesso il pagamento degli importi insoluti.

11. DATA DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E/O DI ENERGIA ELETTRICA

1. Considerato il necessario decorso dei termini previsti dall'art. 10 e la durata delle operazioni di competenza del Distributore Locale, ovvero del SII, la data presunta di avvio dell'esecuzione di Fornitura sarà fissata calcolando 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto.

2. In caso di mancata attivazione della Fornitura entro la data presunta sopra indicata e riportata anche nella Nota Informativa consegnata al Cliente, il Fornitore provvederà a comunicare, mediante posta ordinaria, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione, le cause del mancato avvio della Fornitura e la data effettiva di avvio della stessa.

12. RATEIZZAZIONI E RIMBORSI

1. Il Fornitore riconoscerà la rateizzazione nei casi disciplinati dall'ARERA con la delibera 463/2016/R/com e s.m.i., nei casi previsti dalla normativa primaria in generale, nonché nei casi eventualmente previsti dalle policy aziendali.

13. GRUPPI DI MISURA PRESSO IL CLIENTE E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA/GAS

1. Il contatore di energia elettrica (ossia l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, atte a misurare l'energia elettrica prelevata) ed il contatore gas (ossia la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente) ed i relativi sigilli (di seguito anche "Misuratori", "Contatori" o "Gruppi di misura"), sono di proprietà del Distributore Locale. Il Cliente è costituito custode dei Contatori e risponde della loro sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecato agli stessi ed agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il Contatori dal luogo in cui sono stati collocati.

2. Il Cliente si impegna a consentire al personale del Distributore Locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso ai locali in cui è ubicato il Contatore per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione del Contatore, verifica delle condizioni di sicurezza della Fornitura, disalimentazione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il Cliente si opponga o l'accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore Locale può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo. Il Distributore Locale per le esigenze e con le modalità di cui al Contratto di Trasporto, può modificare i propri impianti nonché le caratteristiche del servizio. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore Locale e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

3. Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore Locale competente. Il Distributore Locale può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto di consegna per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi. Il Distributore Locale si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato adeguamento. Restano a carico del Cliente finale gli oneri per l'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi in conseguenza delle eventuali modifiche delle modalità di fornitura.

4. Il gas naturale e l'energia elettrica non possono essere ceduti a terzi dal Cliente o da quest'ultimo utilizzati per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta di Contratto e nell' "Allegato Punti di prelievo", né possono essere utilizzati in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni. Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza. Nei casi di infrazione ai divieti di cui al presente comma, il Distributore Locale potrà, fatto salvo l'esperimento delle azioni civili o penali, sospendere il servizio disalimentando il punto di prelievo e chiedere il ripristino della condizione di regolarità di utilizzo, fatta salva la facoltà di chiedere eventuali danni, e rifiutare il servizio nel caso del permanere della situazione irregolare.

5. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione

CONDIZIONI GENERALI v-0006

MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

MERCATO LIBERO - DOCUMENTI CONTRATTUALI 8

intervenuta nei dati ritenuti essenziali e riportati nel modulo di Proposta di Contratto e nei già citati Allegati, ivi compresi i dati relativi all'uso del gas e dell'energia elettrica.

14. INFORMATIVA PRIVACY

1. Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), Cesap Vendita Gas S.r.l., illustra la propria politica sulla privacy al fine di renderla edotta sulle modalità di gestione delle informazioni personali da Lei fornite affinché, in qualità di interessato (di seguito "Interessato"), possa prestare un consenso libero, specifico ed informato al trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento avverrà nel pieno rispetto del GDPR, nonché di ogni altra normativa di attuazione e di ogni altro provvedimento applicabile adottato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (complessivamente di seguito, la "Normativa Privacy"). Cesap Vendita Gas S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare"), con sede legale in Bastia Umbra, Pzza Umberto I, 2/3, P. IVA e C.F. 02635250547, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore, PEC cesappgas@postecert.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, La informa sulle tipologie di dati raccolti, sulle modalità e finalità dei trattamenti svolti. I dati personali da Lei conferiti mediante la (i) sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, attraverso firma autografa o conferma telematica per l'attivazione del servizio richiesto, ovvero al fine di poter fruire dei servizi online ivi disponibili, saranno trattati dal Titolare utilizzando misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio correlato al trattamento degli stessi, in conformità con quanto previsto dalla Normativa Privacy. In particolare i dati personali raccolti (i "Dati") consisteranno in (i) Dati anagrafici (Es. nome, cognome, ecc.), (ii) Dati identificativi (Es. CF, P.IVA, ecc.), (iii) dati relativi ai/ai contratti di fornitura (Es. codice cliente), (iv) dati di contatto (Es. Indirizzo, e-mail, n° telefonico, ecc.) ovvero (v) dati relativi ai mezzi di pagamento.

2. I Dati forniti e raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: a) gestione del rapporto contrattuale ovvero esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato, quali (i) lo svolgimento di servizi correlati all'esecuzione del contratto stesso svolti dal Titolare o da società terze da questi incaricate per l'espletamento di attività di consulenza, servizi di pagamento ed esattoria, domiciliazione bancaria, recupero crediti, gestione della corrispondenza con la clientela, lettura dei contatori, revisione contabile, archiviazione, gestione dei crediti ed altre attività comunque connesse alla gestione del rapporto contrattuale; b) individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento TV al fine di consentire il relativo addebito in bolletta che, in caso di clienti rientranti nelle tipologie "residenti", avverrà in modo automatico; c) finalità connesse alla tutela del rischio del credito, al controllo frodi, all'identificazione del cliente e per l'esperimento di verifiche atte ad accertare la veridicità dei Dati forniti e la solvibilità del cliente, anteriormente o nel corso del rapporto contrattuale; c) finalità di promozione commerciale e/o di vendita, da parte di Cesap Vendita Gas S.r.l. o di Società terze operanti a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel settore bancario assicurativo, distribuzione all'ingrosso di prodotti tecnologici con riferimento a prodotti e/o servizi di vario genere legati, ad esempio, alla tecnologia, alla domotica e/o all'efficienza energetica, ovvero servizi di vario genere, tra cui, ad esempio, servizi assicurativi e/o bancari, verso il cliente e verso il pubblico anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (posta, telefono, e-mail o internet); d) finalità relative all'adesione e alla gestione di eventuali programmi fedeltà indetti dal Titolare; e) per l'analisi della propensione all'utilizzo dei prodotti e servizi offerti da Cesap Vendita Gas S.r.l., la definizione di profili individuali e di gruppo, la proposizione di offerte individuali predisposte anche mediante l'impiego di strumenti ed applicativi atti a rilevare le preferenze di consumo e l'analisi anche in forma personalizzata, automatizzata od elettronica, delle informazioni acquisite attraverso l'utilizzo dei prodotti e/o servizi utilizzati. La base giuridica per perseguire le finalità di cui alla lettera a) risiede nel contratto da Lei stipulato o nelle richieste precontrattuali da Lei avanzate. Rispetto a tali finalità, pertanto, non sarà necessario il Suo consenso in quanto esso è da considerarsi obbligatorio. Di conseguenza, un Suo eventuale rifiuto a conferire i Dati, ovvero una Sua successiva richiesta di cancellazione degli stessi, non consentirà al Titolare di instaurare o proseguire alcun rapporto contrattuale e, pertanto, Cesap Vendita Gas S.r.l. sarà impossibilitata ad erogare il servizio di fornitura da Lei richiesto. La base giuridica per effettuare le finalità di cui alla lettera; b) risiede nel legittimo interesse del Titolare rinvenibile nell'accertare la solvibilità dei propri clienti. Rispetto a tale finalità, pertanto, non sarà necessario il Suo consenso in quanto esso è da considerarsi obbligatorio. Di conseguenza, un Suo rifiuto a conferire i Dati, ovvero una Sua successiva richiesta di cancellazione degli stessi, non consentirà al Titolare di instaurare o proseguire alcun rapporto contrattuale e, pertanto, Cesap Vendita Gas S.r.l. sarà impossibilitata ad erogare il servizio di fornitura da Lei richiesto. La base giuridica per effettuare il trattamento descritto alle lettere c), d) ed e) consiste nel Suo previo consenso. Il conferimento dei Dati per il perseguimento di tali finalità è quindi facoltativo e il Suo rifiuto non comporterà conseguenze circa l'esecuzione del rapporto contrattuale. Il Suo consenso dovrà essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, e potrà essere revocato in qualsiasi momento. Tuttavia, l'attività di marketing condotta da Cesap Vendita Gas S.r.l. con riferimento a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto di precedente contratto, non richiederà un preventivo consenso, trattandosi infatti di "soft spam" come definito nel provvedi-



CESAP VENDITA GAS S.R.L.

Società unipersonale
soggetta all'attività di
direzione e
coordinamento di
Umbria Energy S.p.A.

Cap.Soc. € 10.000 i.v.
Reg. Impr. PG n. 230830
CF - P. IVA 02635250547
www.cesap.it
cesapgas@postecert.it

SEDE LEGALE

Pzza Umberto I n°2-3 p.t.
06083 Bastia Umbra
Perugia
T. 0758010703
F. 0758010703

UFFICI COMMERCIALI

Bastia Umbra
Pzza Umberto I n°2-3 p.t.,
06083 Bastia Umbra (PG)
T. 0758010703
F. 0758010703

mento dell'Autorità Garante del 4 luglio 2013. In ogni momento avrà comunque diritto di opporsi a tale tipologia di trattamento.

3. Il trattamento dei Dati raccolti sarà effettuato, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, da Cesap Vendita Gas S.r.l. e/oda terzi di cui il Titolare potrà avvalersi in qualità di Responsabili del trattamento, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità elencate al paragrafo 2 che precede. I Dati saranno conservati in modalità cartacea e/o informatica presso locali nella disponibilità del Titolare.

I Dati raccolti potranno essere conservati mediante l'utilizzo di piattaforme cloud, con server collocati all'interno dell'Unione Europea, gestite da fornitori terzi nominati dal Titolare quali Responsabili del trattamento.

I Dati trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a consentire l'esecuzione del contratto, al fine di rispettare gli obblighi di legge e per consentire al Titolare e all'Interessato l'esercizio dei rispettivi diritti in giudizio.

In particolare, i Dati raccolti saranno conservati per un tempo massimo pari a 24 mesi per i dati trattati per finalità di marketing, 12 mesi per i dati trattati per finalità di profilazione, 10 anni per i dati di fatturazione.

4. Per il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 3 che precede, il Titolare del trattamento potrà comunicare e far trattare i Dati a soggetti terzi che forniscono servizi a Cesap Vendita Gas S.r.l. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a società del Gruppo Cesap Vendita Gas S.r.l. o a società terze selezionate dal Titolare fra società di comprovata affidabilità, operanti nei settori creditizi, assicurativi, finanziari, commerciali o della consulenza, che agiranno in qualità di Responsabili del Trattamento all'uopo nominati da Cesap Vendita Gas S.r.l. Ovvero: i) per la conclusione e/o esecuzione del Contratto, i Dati saranno comunicati, per la gestione dei necessari rapporti, al Distributore Locale dell'Energia Elettrica e a Terna S.p.A. sulla base dei rispettivi contratti di Trasporto e di Dispacciamento nonché, relativamente alla Fornitura di gas naturale, al Distributore del gas sulla base del Codice di Rete; ai sensi dell'art. 1, commi 332, 333 e 334, della Legge n. 311/2004 (c.d. Legge Finanziaria 2005), per le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria; ii) per accertare la solvibilità di clienti o di potenziali clienti, i Dati potranno essere comunicati a società terze specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito quali, ad esempio, Cerved S.p.A. nonché, ai fini di verificare la veridicità dei Dati forniti, gli stessi potranno essere trasmessi al sistema SCIPAFI, così come previsto dalla Legge n. 124/2017; iii) per finalità di promozione commerciale e/o di vendita i Suoi dati potranno essere comunicati a società terze situate in ambito UE che agiscono nell'interesse di Cesap Vendita Gas S.r.l.

Inoltre, previo Suo consenso, i dati potranno essere comunicati a società terze operanti in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello bancario e assicurativo, distribuzione all'ingrosso di prodotti tecnologici per proprie finalità di promozione commerciale e/o di vendita di prodotti e servizi. Nell'ambito dell'attività di trattamento, i Suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza di soggetti terzi appositamente nominati "Persone autorizzate al trattamento" ed ai quali saranno fornite specifiche istruzioni al riguardo. I dati non saranno oggetto di diffusione.

5. In qualità di Interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss del GDPR, Lei potrà esercitare i Suoi diritti tra i quali rientrano: (i) il diritto di accesso ai Suoi Dati; (ii) il diritto di chiedere la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento che La riguarda; (iii) il diritto di opporsi al loro trattamento in qualsiasi momento anche rispetto all'attività di marketing e di profilazione; (iv) il diritto alla portabilità dei Dati nei casi previsti dalla Normativa Privacy; (v) il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Al fine di esercitare i suddetti diritti potrà rivolgersi direttamente al Data Protection Officer raggiungibile all'indirizzo: emanuela.rosati@ordineavvocatiterni.it.

15. RECLAMI - RICHIESTE DI INFORMAZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com (di seguito "TIQV") il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazioni a mezzo posta ordinaria indirizzando la comunicazione scritta a: Cesap Vendita Gas S.r.l., Pzza Umbro I, 2/3 - 06083 Bastia Umbra (PG), o tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@cesap.it.

2. Il reclamo scritto o la richiesta di informazione possono essere presentate tramite l'apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore presso lo sportello fisico.

È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione da inviare all'indirizzo indicato al precedente comma contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo o richiesta di informazione: a) nome e cognome; b) l'indirizzo di Fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di Fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR) ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.

16. CONCILIAZIONE / LEGGE / FORO COMPETENTE

1. Il Fornitore ha attivato la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con il Cliente/Consumatore riguardanti il Contratto presso il Servizio di

Conciliazione Clienti Energia gestito dall'Acquirente Unico ai sensi della delibera n. 260/2012/E/com. Le Procedure di Conciliazione si svolgono secondo la disciplina dettata dai Regolamenti di conciliazione, resi disponibili, tra l'altro, presso ciascuna delle Associazioni dei consumatori aderenti al protocollo di conciliazione, nonché presso il sito dell'Acquirente Unico www.conciliaonline.net

2. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

3. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto, nel caso di Cliente "consumatore" (secondo la definizione dell'art. 3 del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia.

17. VARIAZIONI UNILATERALI DEL CONTRATTO

1. Il Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'ARERA stessa ovvero imposte da provvedimenti normativi e delle competenti Autorità.

2. Il Fornitore si riserva il diritto di variare, per motivi sopravvenuti di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali ed economiche, comunicandolo per iscritto ai Clienti, mediante apposita comunicazione di variazione (anche detta "Comunicazione"), distinta e inviata separatamente dai documenti di fatturazione (salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto).

3. Tale Comunicazione perverrà ai Clienti stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni; il suddetto termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Comunicazione, da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta Comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di recesso secondo le modalità stabilite all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale.

4. La suddetta Comunicazione non è dovuta nei casi di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore; in tali casi, il Cliente sarà informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo quanto previsto in altre parti del Contratto, il Fornitore potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni, con addebito dei corrispettivi dovuti sino alla cessazione della Fornitura e degli eventuali maggiori danni, in caso di inadempimento, da parte del Cliente, delle obbligazioni previste dagli articoli 6 ("Fatturazione - Modalità e termini per il pagamento - Deposito cauzionale"), 13 ("Gruppi di Misura presso il Cliente ed utilizzazione dell'energia elettrica/gas"), 26 ("Corrispettivi della Fornitura di energia elettrica"), 35 ("Corrispettivi per la Fornitura di gas naturale"), nonché in caso di prelievo fraudolento e a seguito della risoluzione del contratto di trasporto stipulato tra il Fornitore e il Distributore Locale (di seguito "Contratto di Trasporto").

19. INTERRUZIONI DELLA FORNITURA

1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accettare che il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas naturale e/o dell'energia elettrica ai Clienti ed è estraneo all'attività di distribuzione e consegna del gas naturale demandata, anche alla stregua di quanto previsto nel Codice di Rete (Allegato 2 alla Deliberazione dell'ARERA n. 108/06 e s.m.i.), al Distributore Locale di gas naturale e/o all'attività di trasmissione e dispacciamento nonché di trasporto dell'energia elettrica in ambito locale, demandate, rispettivamente, a Terna S.p.A. e al Distributore Locale ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

2. Eventuali interruzioni e limitazioni della Fornitura al Cliente dipendono, pertanto, dall'interruzione o limitazione dell'erogazione dei servizi forniti da Terna S.p.A. e/o dal Distributore Locale dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale e non saranno imputabili al Fornitore, né attribuiranno al Cliente il diritto a formulare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o a ridurre il pagamento dei corrispettivi dovuti.

20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

1. Il mancato adempimento delle Parti ad una o più obbligazioni derivanti dal presente Contratto, ad eccezione delle obbligazioni riguardanti il pagamento di somme di denaro, non darà luogo a responsabilità per la Parte inadempiente qualora l'inadempimento sia riconducibile ad una causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che lo invoca che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare usando

CONDIZIONI GENERALI V-0006

MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

MERCATO LIBERO - DOCUMENTI CONTRATTUALI 9

l'ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento di dette obbligazioni.

2. La Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta all'altra Parte non appena abbia potuto prenderne conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l'esatta valutazione dell'avvenimento invocato e l'incidenza dello stesso sull'esecuzione degli obblighi contrattuali al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l'incidenza di tale evento.

3. La Parte che subisce l'inadempimento potrà recedere dal Contratto con preavviso di 60 giorni, comunicandolo mediante lettera raccomandata a/r.

21. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore potrà cedere, dandone avviso al Cliente, che si impegna sin d'ora a prestare il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.

22. STANDARD SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE/INDENNIZZI AUTOMATICI

Di seguito si rappresentano i livelli di qualità commerciale per l'esercente la vendita previsti dal TIQV

Standard specifici

Indicatore	Standard specifico 2017/2018	Standard specifico dal 2019
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	20 giorni solari

Standard generali

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%

Resta inteso che in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra indicati verrà corrisposto, in conformità al TIQV un indennizzo automatico base di euro 25 (venticinque); il predetto indennizzo sarà pari a euro 50 (cinquanta) se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di euro 75 (settantacinque) se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto.

Condizioni Contrattuali Per La Fornitura Di Energia Elettrica

23. CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Le condizioni tecniche di erogazione della Fornitura di energia elettrica sono definite nell'"Allegato Tecnico", cui pertanto si rinvia.

2. La Fornitura di energia elettrica avverrà secondo la potenza contrattuale indicata nell'"Allegato Puntini di Prelievo" e comunicata dal Fornitore al Distributore Locale territorialmente competente. L'energia elettrica verrà fornita, mediante l'utilizzo della rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore Locale, presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/i dal Cliente nell'"Allegato Puntini di Prelievo", secondo le loro attuali caratteristiche di tensione e frequenza. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia, nonché dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità per la disciplina dell'uso delle reti e attono ai rapporti tra il Cliente e il Distributore Locale dell'Energia Elettrica alla quale il/i Punto/i di Prelievo è/sono collegato/i. In particolare si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della Fornitura. Il Fornitore potrà supportare il Cliente, nei modi e tempi di volta in volta concordati, nella consulenza e assistenza degli interessi dello



CESAP VENDITA GAS S.R.L.

Società unipersonale
soggetta all'attività di
direzione e
coordinamento di
Umbria Energy S.p.A.

Cap.Soc. € 10.000 i.v.
Reg. Impr. PG n. 230830
CF - P. IVA 02635250547
www.cesap.it
cesappgas@postecert.it

SEDE LEGALE

Pizza Umberto I n°2-3 p.t.
06083 Bastia Umbra
Perugia
T. 0758010703
F. 0758010703

UFFICI COMMERCIALI

Bastia Umbra
P.zza Umberto I n°2-3 p.t.,
06083 Bastia Umbra (PG)
T. 0758010703
F. 0758010703

stesso, connessi con eventuali pretese del medesimo nei confronti del Distributore Locale a cui è/sono collegato/i il/i Punto/i di Prelievo, qualora il livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata sia ritenuto non idoneo. Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardo dovuto alla Fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

24 MANDATI

1. Ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 111/06 e s.m.i. il Cliente conferisce al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c. c. per la stipulazione del Contratto di Trasporto con il Distributore Locale, nonché apposito mandato senza rappresentanza per la stipulazione dei contratti di Trasmissione e Dispacciamento con Terna S.p.A..
 2. Il Fornitore stipulerà i suddetti contratti in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate di volta in volta dall'Autorità e avvalendosi degli schemi di contratti tipo predisposti dalla medesima Autorità e recepiti da Terna S.p.A. o dal Distributore Locale.
 3. Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
 4. Il Cliente conferisce, in relazioni ai punti di fornitura oggetto del presente Contratto, un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile, per lo svolgimento presso il Distributore Locale delle prestazioni indicate nell'allegato A alla delibera 646/2015/R/veel e s.m.i. comprendenti a titolo esemplificativo ma non esaustivo aumenti di potenza, spostamenti e/o verifiche di Gruppi di Misura e ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore Locale.
- Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore Locale di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni indicate nelle suddette delibere dell'Autorità, o al fine di procedere ad altre attività di manutenzione degli impianti, o al fine di procedere alla disalimentazione fisica del Punto di fornitura, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

25. ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Oltre che nei casi di cui al precedente articolo 10, l'attivazione della Fornitura di energia elettrica è condizionata altresì al buon esito delle operazioni tecniche del Sistema Informativo Integrato e del Distributore Locale, secondo quanto previsto dalla delibera dell'ARERA 487/2015. ("Switching") e dalla delibera 398/2014 ("Voltura")
2. Ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 258/2015 (di seguito TIMOE), in caso di Switching, l'attivazione della Fornitura è condizionata, inoltre, al fatto che, al momento in cui il Fornitore richiede al Sistema Informativo Integrato (di seguito SII) l'attivazione del Punto di Prelievo, lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di sospensione relativa allo stesso ovvero una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 191/2009 (cd. "Sistema Indennitario").
3. Qualora per cause non imputabili al Fornitore, la data d'inizio della Fornitura per il Punto di Prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto dell'energia presso i medesimi punti di prelievo, la decorrenza della Fornitura di energia elettrica si intenderà differita alla prima data utile successiva che verrà tempestivamente comunicata al Cliente.
4. Con riferimento a quanto previsto all'art. 10, commi 2 e 3, del Contratto, l'attivazione della Fornitura di energia elettrica è condizionata all'esercizio della facoltà di revoca, da parte del Fornitore, della richiesta di Switching, ai sensi dell'art.6.3 del TIMOE, a seguito della messa a disposizione da parte del SII di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostative all'esecuzione del Contratto.
5. Le informazioni che il SII è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore al fine dell'esercizio della facoltà di revoca di cui al punto che precede, sono:
 - i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della Fornitura per morosità;
 - ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo;
 - iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
 - v. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching.

26. CORRISPETTIVI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED EVOLUZIONI AUTOMATICHE

1. Il Fornitore applicherà alla Fornitura di energia elettrica i prezzi indicati nell'Allegato "Condizioni economiche".

2. Nel caso in cui i corrispettivi applicati siano riferiti ad un "prezzo fisso", il Fornitore si impegna a mantenere invariata la quota del corrispettivo presa in considerazione nelle Condizioni Economiche, per il periodo ivi considerato.
 3. Alle utenze sulle quali viene installato un misuratore che rilevi i consumi per fasce orarie oppure un misuratore orario, ovvero un misuratore di seconda generazione, il Fornitore applicherà i corrispettivi differenziati in funzione delle fasce previste dall'Autorità nel TIV e s.m.i., salvo quanto previsto nelle Condizioni Economiche sottoscritte.
- I corrispettivi s'intendono al netto delle imposte gravanti sui consumi dell'energia elettrica, degli oneri e delle maggiorazioni di sistema, che rimarranno a carico del Cliente.
4. Salvo quanto diversamente previsto nell'allegato "Condizioni Economiche" che prevarranno in caso di conflitto con i contenuti delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore porrà a carico del Cliente gli ulteriori corrispettivi di seguito indicati: a) il corrispettivo di cui all'Articolo 25 dell'Allegato A della delibera 107/09 (di seguito "Testo Integrato Settlement" o "TIS") ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all'Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna; b) a remunerazione dei costi commerciali, una quota per la commercializzazione il cui importo è indicato all'interno dell'Allegato "Condizioni Economiche".
 5. Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali/parafiscali relativi al Contratto e alla Fornitura e a tutte le altre somme che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità competenti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la componente Cmor, applicata a titolo di indennizzo ai sensi della delibera 593/2017/R/com per morosità pregressa del cliente finale su richiesta di un suo precedente fornitore.
 6. Le condizioni economiche saranno applicate per il periodo indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche" a cui il Cliente ha aderito e allo scadere del periodo le stesse si intenderanno prorogate, ferma restando la facoltà del Fornitore di applicare variazioni unilaterali ai sensi di quanto previsto al precedente art.16.7. Per i contratti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2021, qualora le condizioni economiche sottoscritte dal Cliente prevedano una variazione della spesa annua nell'arco dei 12 mesi successivi rispetto ai precedenti 12 mesi che comporti: (i) un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore; (ii) lo scadere o la riduzione di sconti; (iii) il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile; (iv) il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, Cesap Vendita Gas S.r.l. ne darà comunicazione scritta in modo tale che pervenga con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto ai suddetti 12 mesi. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

27. SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

1. Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il Servizio di trasmissione, distribuzione e misura fatturati dal Distributore Locale di competenza. Si intendono a carico del Cliente gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati dalla delibera ARERA 111/06 e s.m.i. In particolare gli oneri di cui agli articoli 44, 45 e 46 della Delibera 111/06 e s.m.i. saranno fatturati in acconto, utilizzando i valori noti e pubblicati dalle Autorità competenti (ARERA-Terna s.p.a.), il primo giorno successivo al mese di competenza. Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio verrà esclusivamente fatturato un corrispettivo di sbilanciamento di 0,4 euro cent/kWh moltiplicato del parametro lambda corrispondente al livello di tensione del punto di prelievo e definito dalla deliberazione 301/2012 dell'ARERA e s.m.i., mantenendo sollevato il Cliente da eventuali maggiori costi ed oneri.

28. ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore Locale dell'Energia Elettrica previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Deliberazione 568/2019 dell'ARERA e s.m.i. Inoltre il Cliente riconoscerà a Cesap Vendita Gas S.r.l., per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore Locale tramite la stessa Cesap Vendita Gas S.r.l., un corrispettivo di importo uguale al contributo in quota fissa pari ad euro 33,00 + IVA.

29. ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

Le condizioni per ottenere il servizio di connessione e di trasporto dal Distributore Locale dell'Energia Elettrica, gli altri oneri e obblighi incombenti sul Cliente relativamente agli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore Locale e del Cliente sono disciplinati nell'Allegato Tecnico cui si rinvia.

30. MISURA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DI LETTURA/AUTOLETTURA

1. La misura dell'energia elettrica fornita presso il/i Punto/i di Prelievo sarà effettuata dal Distributore Locale dell'Energia Elettrica con la periodicità prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia ossia: i) relativamente ai clienti titolari di un punto di misura trattato monorario ai sensi del Testo Integrato Settlement di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. 107/2009 (di seguito "TIS"), il Distributore Locale è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di

CONDIZIONI GENERALI v-0006

MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

MERCATO LIBERO - DOCUMENTI CONTRATTUALI 10

- misura di energia elettrica, almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e, almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; ii) relativamente ai clienti titolari di un punto di misura trattato per fasce ai sensi del TIS, il Distributore Locale è tenuto a effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica.
2. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere chiamato a rispondere della mancata esecuzione, da parte del Distributore Locale, delle rilevazioni e delle misure dei consumi.
 3. Il Fornitore applica interamente le disposizioni contenute nel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale", allegato A alla delibera 463/2016/R/com (di seguito "TIF").
 4. Il Fornitore, relativamente ai clienti titolari di un punto di misura trattato monorario ai sensi del TIS, rende disponibile la possibilità di comunicare l'autolettura al numero 075.8010703 oppure via e-mail all'indirizzo autolettura@cesap.it nell'arco della finestra temporale indicata in fattura.
- L'eventuale presa in carico o meno del dato di autolettura, qualora palesemente errato, verrà comunicata al momento stesso dell'acquisizione o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui non sia possibile una risposta immediata. Una volta preso in carico il dato di autolettura, il Fornitore lo trasmetterà, entro i quattro giorni lavorativi successivi, al Distributore Locale che provvederà a validarlo o meno e a comunicarne l'esito al Fornitore entro i successivi 3 giorni lavorativi. Il dato di autolettura validato dal Distributore Locale verrà utilizzato ai fini della fatturazione.
5. Relativamente ai clienti titolari di un punto di misura trattato per fasce ai sensi del TIS, il Fornitore rende disponibile la modalità di autolettura dei consumi nel caso in cui siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno due mesi consecutivi. L'autolettura comunicata dal cliente tramite i canali di contatto (numero 075.8010703 oppure via e-mail all'indirizzo autolettura@cesap.it) verrà gestita e utilizzata dal Fornitore secondo le modalità indicate al comma che precede.
 6. In caso di Switching o di Voltura, con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS il Cliente può comunicare l'autolettura al numero 075.8010703. L'eventuale presa in carico o meno del dato di autolettura, qualora palesemente errato, verrà comunicata al momento stesso dell'acquisizione o entro i quattro giorni lavorativi successivi. In caso di Switching con Cesap Vendita Gas S.r.l., l'autolettura può essere comunicata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di attivazione della Fornitura. In caso di Switching con altro venditore l'autolettura può essere comunicata a Cesap Vendita Gas S.r.l. fino al giorno precedente la data di attivazione della Fornitura, a partire dal quinto giorno lavorativo precedente la suddetta data. Viceversa, in caso di Voltura, l'autolettura potrà essere comunicata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura. Una volta acquisito il dato di autolettura, questo verrà trasmesso dal Fornitore al Distributore che provvederà a validare e a ricondurre il dato alla data di attivazione del Contratto e a comunicarne l'esito al Fornitore. Il dato di autolettura validato e comunicato dal Distributore verrà utilizzato ai fini della fatturazione.

31. FATTURAZIONE

1. La fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno bimestrale per le seguenti tipologie di Clienti domestici e Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW. La fatturazione dei consumi avviene con periodicità mensile per i Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW. Ciascuna fattura verrà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
 2. Il Fornitore utilizza ai fini della fatturazione i dati di misura nel rispetto del seguente ordine di priorità: 1) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Locale; 2) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore Locale; 3) dati di misura stimati, dal Distributore Locale ovvero dal Fornitore.
 3. Il Fornitore procede al ricalcolo di importi precedentemente determinati sulla base di dati di misura stimati solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Locale, comprese le autoletture.
- Ai fini del calcolo dei consumi stimati il Fornitore, qualora non abbia a disposizione uno storico dei consumi utilizza il criterio delle ore d'uso (determinate sulla base dei consumi annuali delle utenze tipo definiti dall'ARERA) moltiplicato per la potenza contrattualmente impegnata, rapportato al periodo di fatturazione. Nel caso in cui, viceversa, il Fornitore abbia a disposizione lo storico, il criterio adottato prevede invece la fissazione di una base di computo annuale che considera le ultime due letture effettive (a tal fine si considerano anche le autoletture validate). Queste ultime vengono poi rapportate, attraverso un calcolo pro-die, al periodo di fatturazione relativamente al quale si calcola la misura stimata.
4. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore per la Fornitura di energia elettrica e indicati in fattura siano di importo ridotto e comunque inferiori a 20,00 euro, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento di tale importo e di richiederne il saldo nella fatturazione successiva, senza applicazione di interessi.



CESAP VENDITA GAS S.R.L.

Società unipersonale
soggetta all'attività di
direzione e
coordinamento di
Umbria Energia S.p.A.

Cap.Soc. € 10.000 i.v.
Reg. Impr. PG n. 230830
CF - P. IVA 02635250547
www.cesap.it
cesappgas@postecert.it

SEDE LEGALE

Pizza Umberto I n°2-3 p.t.
06083 Bastia Umbra
Perugia
T. 0758010703
F. 0758010703

UFFICI COMMERCIALI

Bastia Umbra
Pizza Umberto I n°2-3 p.t.,
06083 Bastia Umbra (PG)
T. 0758010703
F. 0758010703

32. DIFFIDA AD ADEMPIERE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MOROSITÀ

1. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, conformemente a quanto previsto dal Titolo II del TIMOE e s.m.i., decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione scritta recante formale diffida ad adempiere e costituzione in mora a mezzo raccomandata.

Qualora l'omesso, parziale o ritardato pagamento riguardi fatture relative a forniture cessate, il termine per l'invio da parte del Fornitore della raccomandata contenente formale diffida ad adempiere e messa in mora potrà essere ridotto.

2. Decorsi venticinque (25) giorni solari (termine comprensivo di 3-5 giorni lavorativi per la consegna al vettore postale) dalla data di emissione della comunicazione di cui al comma che precede (data che sarà indicata nella comunicazione stessa) e trascorsi non meno di ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, in costanza di mora, il Fornitore, fatte salve le fattispecie indicate nell'articolo 4.3 del TIMOE, può inviare la richiesta di sospensione della Fornitura al Distributore Locale dell'Energia Elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente. Il termine dei venticinque giorni solari è ridotto a dieci (10) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata. I termini di venticinque (25) e dieci (10) giorni solari sono ridotti rispettivamente a quindici (15) giorni solari e cinque (5) giorni solari nel caso in cui, nei novanta (90) giorni successivi alla data di ultima richiesta di sospensione della Fornitura per morosità, il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della Fornitura. In tal caso anche il richiamato termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, che il Fornitore deve attendere prima di inviare la richiesta di chiusura del punto di riconsegna disalimentabile al Distributore Locale dell'Energia Elettrica, si riduce a 2 (due) giorni lavorativi.

3. L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito di sollecito o di costituzione in mora di cui sopra, potrà essere comunicato dallo stesso tramite fax al numero 075.8010703, ovvero tramite le diverse modalità eventualmente riportate nelle citate comunicazioni.

4. Per i Clienti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, dovrà effettuare una riduzione della potenza portandola ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura. Nel caso in cui il Cliente non renda possibile la sospensione del punto di prelievo, il Fornitore potrà richiedere al Distributore Locale, se tecnicamente possibile e previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della stessa al Cliente, l'intervento di interruzione della Fornitura del punto di prelievo.

5. Resta inteso che il Fornitore, nei casi di sospensione e riduzione della Fornitura previsti ai commi precedenti, nonché in caso di riattivazione della Fornitura, richiederà al cliente il pagamento del relativo corrispettivo nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. La riduzione di potenza ovvero la sospensione della Fornitura, non può essere effettuata in anticipo rispetto ai termini indicati al comma 3.2.

6. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della Fornitura darà luogo all'erogazione degli indennizzi automatici previsti dal TIMOE: la sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata senza avere inviato la comunicazione di costituzione in mora darà luogo ad un indennizzo automatico di € 30; la sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata (i) prima del termine ultimo cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, ovvero (ii) sulla base di una costituzione in mora consegnata al vettore postale oltre il termine massimo previsto dalla normativa, ovvero (iii) su richiesta presentata al Distributore Locale prima che, decorso il termine assegnato al cliente per il pagamento, siano trascorsi gli ulteriori giorni lavorativi previsti dalla normativa, darà luogo all'erogazione dell'indennizzo automatico di € 20. Nei suddetti casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della Fornitura.

7. Nel caso in cui il Cliente non renda possibile la sospensione del punto di prelievo di cui al comma 2 del presente articolo, il Fornitore potrà richiedere al Distributore Locale, previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della stessa al Cliente, l'intervento di interruzione della Fornitura del punto di prelievo. La richiesta di interruzione sarà revocata dal Fornitore solo in caso di pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ovvero di comunicazione al Fornitore, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento in data anteriore alla data di esecuzione dell'intervento.

8. Il Fornitore può sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi: (i) per cause oggettive di pericolo; (ii) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta.

9. Ai sensi TIMOE, non sono disalimentabili i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie: a) i Clienti identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.; b) i Clienti di cui al comma 2.2,

lettera b) dell'allegato A alla delibera 402/2013 dell'ARERA ("Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale", di seguito anche "TIBEG") ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interpellabili ai sensi del precedente comma; c) altri Clienti diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dal Distributore Locale, non è stata prevista da parte del medesimo Distributore Locale la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.

Condizioni contrattuali per la Fornitura di Gas Naturale

33. CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DEL GAS NATURALE

1. Gli aspetti tecnici della Fornitura sono disciplinati dal Codice di Rete o Contratto di Trasporto adottato dal Distributore Locale di Gas Naturale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 nonché della delibera ARERA 138/2004 e ss.mm.ii., consultabile sul sito internet del predetto Distributore.

2. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'Impianto Interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica possa comportare un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di Fornitura.

3. I Clienti domestici e i condomini con uso domestico, nonché i Clienti titolari di punti di riconsegna dotati di misuratori di classe non superiore G25 relativi ad attività di servizio pubblico e alle utenze per usi diversi, come definiti ai sensi del TIVG, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico. L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). Nel caso di sinistro, l'assicurato deve inviare una denuncia al CIG compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.cig.it nella sezione "Assicurazione clienti finali civili del gas" ovvero trasmettendo una lettera in cui va riportata la data dell'evento, i dati del contratto di fornitura, la denominazione della società che fornisce il gas, la causa e la descrizione dei danni subiti direttamente e i nominativi di eventuali terzi danneggiati. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è possibile contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654.

34. ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 delle Condizioni Generali, l'attivazione della Fornitura è, altresì, subordinata: - all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione e all'attivazione della Fornitura da parte del Distributore Locale; - all'esistenza di un impianto interno (come definito dal precedente articolo 11) conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, comprensiva dei provvedimenti dell'Autorità; - all'ottenimento da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, permessi e diritti di servitù necessari (il gas sarà fornito finché tali autorizzazioni, permessi e diritti siano validi ed efficaci) - alla attivazione dei servizi di trasporto e di vettoriamento da parte del Distributore Locale; - alla presentazione da parte del Cliente della documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia edilizia ed urbanistica.

2. L'esecuzione del presente Contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella Fornitura, il punto di riconsegna per il quale è stata richiesta l'attivazione della Fornitura, ovvero altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente, non risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della Fornitura per morosità.

3. L'esecuzione del presente Contratto è altresì condizionata al pagamento, da parte del Fornitore, degli importi non ancora pagati connessi alle iniziative giudiziarie esperite dal Distributore Locale nei confronti del Cliente al fine di ottenere la disalimentazione fisica del medesimo punto di riconsegna, o di un punto di riconsegna diverso da quello per il quale si richiede l'accesso. Nel caso in cui il Fornitore decida di proseguire con l'attivazione della Fornitura, i citati importi, sostenuti dal Fornitore, saranno addebitati al Cliente.

4. Con riferimento a quanto previsto all'art.10, commi 2 e 3, del Contratto, l'attivazione della Fornitura di gas naturale è condizionata all'esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore della richiesta di switchching, ai sensi dell'art. 8.2 del TIMG, a seguito della messa a disposizione da parte dell'impresa di distribuzione di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostative all'esecuzione del Contratto.

5. Le informazioni che l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore al fine dell'esercizio della facoltà di revoca di cui al punto che precede sono:

5.1. l'eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell'intervento di chiusura del punto di

CONDIZIONI GENERALI V-0006

MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

MERCATO LIBERO - DOCUMENTI CONTRATTUALI 11

riconsegna per sospensione della Fornitura per morosità;

5.2 il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

5.3 le date delle eventuali richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della Fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;

5.4 le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;

5.5 l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.

35. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

1. Il Fornitore applicherà alla Fornitura i prezzi indicati nell'Allegato "Condizioni Economiche". Salvo quanto diversamente previsto nell'Allegato "Condizioni Economiche", che prevarranno in caso di conflitto con i contenuti delle presenti Condizioni Generali, si intendono a carico del Cliente, e vengono inclusi in fattura, anche i costi relativi alla distribuzione, trasporto e stoccaggio del gas naturale, alla misura, gli oneri fiscali e parafiscali relativi al Contratto e alla Fornitura, nonché qualsiasi ulteriore onere che il Fornitore sia obbligato ad addebitare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dalle Autorità competenti.

Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro un congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art.5.1 lett e), Allegato A alla Delibera ARERA 426/2020/R/com e s.m.i. (Codice di Condotta Commerciale), qualora le Condizioni Economiche prevedano l'adeguamento su base territoriale dei corrispettivi unitari, dovuti in proporzione al consumo di gas naturale, al contenuto energetico del gas fornito, i corrispettivi indicati sono stabiliti considerando un gas fornito con PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc.

2. I corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas naturale, eventualmente articolati in scaglioni, sono indicati in euro per Smc; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati in euro/punto di riconsegna/anno.

3. I prezzi indicati riceveranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dall'Autorità. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'Autorità e, in ogni caso, verranno imputate con la fattura a messa successivamente alla data di decorrenza.

4. Le condizioni economiche saranno applicate per il periodo indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche" a cui il Cliente ha aderito e allo scadere del periodo le stesse si intenderanno prorogate, ferma restando la facoltà del Fornitore di applicare variazioni unilaterali ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16.

5. Ai Clienti Tutelati Gas, all'atto della stipula del Contratto, verrà richiesto il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di equivalente garanzia, che garantisca il Fornitore circa l'esatto adempimento dei pagamenti da parte del Cliente. Il deposito cauzionale non sarà dovuto quando il Cliente scelga come metodo di pagamento la domiciliazione bancaria o postale.

6. Per i contratti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2021 qualora le condizioni economiche sottoscritte dal Cliente prevedano una variazione della spesa annua nell'arco dei 12 mesi successivi rispetto ai precedenti 12 mesi che comporti: (i) un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore; (ii) lo scadere o la riduzione degli sconti; (iii) il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile; (iv) il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, Cesap Vendita Gas S.r.l. ne darà comunicazione scritta in modo che tale comunicazione pervenga con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto ai suddetti 12 mesi. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.1.

36. ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore Locale di Gas Naturale previsti per le singole prestazioni accessorie ed opzionali definite dai singoli distributori o stabilite dai provvedimenti dell'Autorità.

Inoltre il Fornitore si riserva il diritto di applicare al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore Locale tramite il Fornitore medesimo, un corrispettivo di importo pari a €33,00 euro +IVA. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: voltture, subentri, attivazioni e disattivazioni su richiesta del cliente finale. Gli oneri relativi agli interventi di chiusura, riattivazione e interruzione del punto di riconsegna per morosità sono posti a carico del Cliente.

37. MISURA DEI CONSUMI DI GAS NATURALE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DI LETTURA

1. Il Distributore Locale di Gas Naturale è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas naturale. La rilevazione dei consumi di gas naturale avviene tramite lettura diretta del Contatore Gas da parte del Distributore Locale.



CESAP VENDITA GAS S.R.L.

Società unipersonale
soggetta all'attività di
direzione e
coordinamento di
Umbria Energia S.p.A.

Cap.Soc. € 10.000 i.v.
Reg. Impr. PG n. 230830
CF - P. IVA 02635250547
www.cesap.it
cesappgas@postecert.it

SEDE LEGALE

Pizza Umberto I n°2-3 p.t.
06083 Bastia Umbra
Perugia
T. 0758010703
F. 0758010703

UFFICI COMMERCIALI

Bastia Umbra
P.zza Umberto I n°2-3 p.t.,
06083 Bastia Umbra (PG)
T. 0758010703
F. 0758010703

2. La modalità di rilevazione delle misure presso i punti di riconsegna da parte del Distributore locale è disciplinata dal TIVG. Per i punti di riconsegna non dotati di un contatore telegestito e teleletto (contatore smart meter), il Distributore Locale effettuerà i seguenti tentativi di raccolta della misura: 1 tentativo di raccolta l'anno per i clienti con consumo annuo fino a 500 Smc/anno; 2 tentativi di raccolta l'anno per i clienti con consumo annuo compreso tra 500 e 1.500 Smc/anno; 3 tentativi di raccolta l'anno per i clienti con consumo annuo compreso tra 1.500 e 5000 Smc/anno; 1 tentativo mensile per i clienti con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Distributore Locale è tenuto a informare il Cliente dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto: "Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas. Data rilascio avviso...". Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di un contatore smart meter, il Distributore Locale è tenuto ad effettuare:

a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; b) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile di cui alla precedente lettera a), a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura.

3. Il Fornitore applica interamente le disposizioni contenute nel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale", allegato A alla delibera 463/2016/R/com ("TIF").

4. Il Fornitore, relativamente ai clienti titolari di un punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, rende disponibile la possibilità di comunicare l'autolettura al numero 075.8010703 oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: autolettura@cesap.it, nell'arco della finestra temporale indicata in fattura. L'eventuale presa in carico o meno del dato di autolettura, qualora palesemente errato, verrà comunicata al momento stesso dell'acquisizione o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui non sia possibile una risposta immediata. Una volta preso in carico il dato di autolettura, il Fornitore lo trasmetterà, entro i quattro giorni lavorativi successivi, al Distributore Locale che provvederà a validarlo o meno e a comunicarne l'esito al Fornitore entro i successivi 3 giorni lavorativi. Il dato di autolettura validato dal Distributore Locale verrà utilizzato ai fini della fatturazione.

5. Relativamente ai clienti titolari di un punto di riconsegna con frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero, il Fornitore rende disponibile la modalità di autolettura dei consumi nel caso in cui siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno due mesi consecutivi. L'autolettura comunicata dal cliente tramite i canali di contatto di cui al precedente punto 4, verrà gestita e utilizzata dal Fornitore secondo le modalità indicate al comma che precede.

6. In caso di Switching o di Voltura, con riferimento ai punti di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, il Cliente può comunicare l'autolettura al numero 075.8010703 secondo le seguenti modalità. In caso di Switching con Cesap Vendita Gas S.r.l. l'autolettura può essere comunicata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di attivazione della Fornitura. In caso di Switching con altro venditore l'autolettura può essere comunicata a Cesap Vendita Gas S.r.l. fino al giorno precedente la data di attivazione della Fornitura, a partire dal quinto giorno lavorativo precedente la suddetta data. Viceversa, in caso di Voltura, l'autolettura potrà essere comunicata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura.

Una volta acquisito il dato di autolettura, questo verrà trasmesso dal Fornitore al Distributore che provvederà a validare e a ricondurre il dato alla data di attivazione del Contratto e a comunicarne l'esito al Fornitore. Il dato di autolettura validato e comunicato dal Distributore verrà utilizzato ai fini della fatturazione.

7. Per i Clienti Tutelati Gas, titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG, il Fornitore dovrà comunicare al cliente, nella prima bolletta utile, informazioni sulla mancata raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore Locale. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG, per i Clienti Tutelati Gas titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, il cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari ad euro 35,00 (trentacinque) secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas.

38. FATTURAZIONE E RATEIZZAZIONE

1. La fatturazione dei consumi di gas naturale avverrà con la periodicità minima di seguito riportata:

a) per i clienti titolari di un punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero:

- con un consumo annuo fino a 5.000 Smc la periodicità di fatturazione è bimestrale;
- con un consumo annuo superiore a 5.000 Smc la periodicità di fatturazione è mensile

ii. con un consumo annuo tra i 500 e 5.000 Smc la periodicità di fatturazione è bimestrale;

iii. con un consumo annuo uguale o superiore a 5.000 Smc la periodicità di fatturazione è mensile.

b) per i clienti titolari di un punto di riconsegna con frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero la periodicità di fatturazione è mensile.

Ciascuna fattura verrà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

2. Il Fornitore utilizza ai fini della fatturazione i dati di misura nel rispetto del seguente ordine di priorità: 1) dati misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Locale; 2) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore Locale; 3) dati di misura stimati, dal Distributore Locale ovvero dal Fornitore.

3. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture del Distributore Locale Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati dal Fornitore. Ai fini del calcolo dei consumi stimati il Fornitore, in assenza di uno storico a disposizione, utilizzerà come base di computo il volume annuo precedente trasmesso dal Distributore Locale in fase di switching. Questa base di computo verrà poi modulata sui profili di prelievo standard definiti dall'ARERA a livello di singola Fornitura (ai sensi della Delibera n. 229/2012 e s.m.i. dell'ARERA). Nel caso in cui, viceversa, il Fornitore abbia a disposizione lo storico, il criterio utilizzato prevede la fissazione di una base di computo annuale calcolata alla luce delle ultime due letture effettive. Questa base di computo, a sua volta, verrà modulata sui profili di prelievo standard definiti dall'ARERA. Allorquando il Fornitore entrerà in possesso dei dati di lettura da parte del Distributore, emerterà fattura di conguaglio.

4. I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "Coefficiente C", previsto dall'Allegato alla Delibera 367/2014/R/gas e s.m.i. dell'ARERA.

5. Il Fornitore offre ai Clienti Tutelati Gas almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta. Inoltre, il Fornitore applicherà uno sconto in bolletta a tutti i Clienti Tutelati Gas che attiveranno una modalità di addebito automatica per il pagamento delle bollette e sceglieranno come modalità di emissione delle bollette il formato elettronico. L'importo di tale sconto, definito dall'ARERA, sarà differenziato in base alla tipologia di cliente e sarà pari a 5,40 euro/punto di riconsegna/anno per i clienti domestici mentre per i condomini con uso domestico sarà pari a 12,00 euro /punto di riconsegna/anno.

39. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI

1. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dal Titolo II dell'Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 (di seguito TIMG) e s.m.i., decorso il termine di dieci (10) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata. Qualora l'omesso, parziale o ritardato pagamento riguardi fatture relative a forniture cessate, il termine per l'invio da parte del Fornitore della raccomandata contenente formale diffida ad adempiere e messa in mora potrà essere ridotto.

2. Decorsi venticinque (25) giorni solari (termine comprensivo di 3-5 giorni lavorativi per la consegna al vettore postale) dalla data di emissione della comunicazione di cui al comma che precede, (data che sarà indicata nella comunicazione stessa) e trascorsi non meno di ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, in costanza di mora, il Fornitore può inviare la richiesta di chiusura del punto di riconsegna disalimentabile, per sospensione della Fornitura per morosità, all'impresa di distribuzione del gas naturale. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente il pagamento degli oneri per le procedure di sospensione e riattivazione della Fornitura. Il termine dei venticinque giorni solari è ridotto a dieci (10) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata. I termini di venticinque (25) e dieci (10) giorni solari sono ridotti rispettivamente a quindici (15) giorni solari e cinque (5) giorni solari nel caso in cui, nei novanta (90) giorni successivi alla data di ultima richiesta di sospensione della Fornitura per morosità, il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della Fornitura. In tal caso anche il richiamato termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, che il Fornitore deve attendere prima di inviare la richiesta di chiusura del punto di riconsegna disalimentabile all'impresa di distribuzione del gas naturale, si riduce a 2 (due) giorni lavorativi.

3. L'eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione.

4. Nel caso in cui il Cliente non renda possibile l'esecuzione della chiusura del punto di riconsegna di cui al comma 2 del presente articolo, il Fornitore potrà richiedere all'impresa di distribuzione, previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di

CONDIZIONI GENERALI V-0006

MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

MERCATO LIBERO - DOCUMENTI CONTRATTUALI 12

trasmissione della stessa al Cliente, l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. La richiesta di interruzione sarà revocata dal Fornitore solo in caso di pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ovvero di comunicazione al Fornitore, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento in data anteriore alla data di esecuzione dell'intervento.

5. La sospensione della Fornitura non può essere effettuata in anticipo rispetto ai termini indicati al comma 39.2. Resta inteso che il Fornitore, nel caso di sospensione, ovvero di riattivazione, della Fornitura richiederà al Cliente il pagamento del relativo corrispettivo nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità.

6. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo il Fornitore può sospendere la Fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di Misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

7. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della Fornitura darà luogo all'erogazione dell'indennizzo automatico previsto dal TIMG: la sospensione della fornitura effettuata senza avere inviato la comunicazione di costituzione in mora darà luogo ad un indennizzo automatico di euro 30,00; la sospensione della fornitura effettuata (i) prima del termine ultimo cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, ovvero (ii) sulla base di una costituzione in mora consegnata al vettore postale oltre il termine massimo previsto dalla normativa, ovvero (iii) su richiesta presentata al Distributore Locale prima che, decorso il termine assegnato al cliente per il pagamento, siano trascorsi gli ulteriori giorni lavorativi previsti dalla normativa, darà luogo all'erogazione dell'indennizzo automatico di euro 20,00. In tali casi non sarà richiesto al Cliente il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della Fornitura.

8. Nel caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del Contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv) copia del Contratto di Fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

40. RISOLUZIONE DEL CONTATTO PER PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI

1. Nel caso di chiusura del punto di riconsegna per morosità e di successiva risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente, il Fornitore potrà richiedere al Distributore Locale la cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di riconsegna disalimentabile.

2. Nel caso in cui l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per morosità non vada a buon fine e il Distributore Locale indichi la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto, ovvero l'intervento di interruzione dell'alimentazione abbia esito negativo, il Fornitore, a valle della comunicazione di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, potrà richiedere al Distributore Locale la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

41. RISOLUZIONE E CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ DEI CLIENTI TITOLARI DI PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI

1. Non sono disalimentabili i punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.

2. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte dei Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dal Titolo II del TIMG, nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall'art. 35 ("Corrispettivi per la Fornitura di gas naturale"), decorso il termine di dieci (10) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.

3. L'eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione.

4. Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, in costanza di mora, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del Contratto e a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità. A valle della cessazione amministrativa per morosità, il Distributore Locale provvederà all'attivazione dei servizi di Ultima Istanza di cui al TIVG.

**CESAP VENDITA GAS S.R.L.**

Società unipersonale
soggetta all'attività di
direzione e
coordinamento di
Umbria Energy S.p.A.

Cap.Soc. € 10.000 i.v.
Reg. Impr. PG n. 230830
CF - P. IVA 02635250547
www.cesap.it
cesapgas@postecert.it

SEDE LEGALE

Pzza Umberto I n°2-3 p.t.
06083 Bastia Umbra
Perugia
T. 0758010703
F. 0758010703

UFFICI COMMERCIALI

Bastia Umbra
Pzza Umberto I n°2-3 p.t.,
06083 Bastia Umbra (PG)
T. 0758010703
F. 0758010703

**NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI****NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE**

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale, Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto a ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero 075.8010703. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

Nome impresa: **Cesap Vendita Gas S.r.l.**

Indirizzo utile per l'invio di reclami scritti:

Cesap Vendita Gas S.r.l. - Servizio Mercato Libero, P.zza Umberto I, 2/3 - 06083 Bastia Umbra (PG)

Indirizzo per l'esercizio del diritto di ripensamento: Comunicazione da inviarsi al n. di fax 075.8010703 oppure indirizzata a

Cesap Vendita Gas S.r.l. - Servizio Mercato Libero, P.zza Umberto I, 2/3 - 06083 Bastia Umbra (PG)

Codice Identificativo del business partner Cesap Vendita Gas S.r.l. e nome e/o codice identificativo del personale commerciale che l'ha contattata: _____

Data e ora del contatto _____

Firma del personale commerciale che l'ha contattata _____

Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

Livelli di qualità per l'esercente la vendita (Cesap Vendita Gas S.r.l.) per prestazioni richieste dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Delibera 413/16/R com ARERA e s.m.i.**Livelli specifici**

Indicatore	Standard specifico	Grado di rispetto effettivo
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari dalla data di ricevimento	100%
Tempo massimo di rettifica fatturazione	60 giorni solari dalla data di ricevimento	100%
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione	20 giorni solari dalla data di ricevimento	100%

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra indicati verrà corrisposto un indennizzo automatico base di euro 25,00.

Livelli generali

Indicatore	Standard generale	Grado di rispetto effettivo
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%	100%

Composizione del Mix Energetico 2018-2019

Fonti primarie	COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DALL'IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI		COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA NEL SISTEMA ELETTRICO ITALIANO NEI DUE ANNI PRECEDENTI	
	% Anno 2018	% Anno 2019	% Anno 2018	% Anno 2019
Fonti rinnovabili	7,37%	8,26%	41,51%	40,80%
Carbone	13,40%	18,96%	8,52%	12,34%
Gas Naturale	68,15%	61,47%	42,86%	36,19%
Prodotti petroliferi	0,79%	0,79%	0,51%	0,53%
Nucleare	5,36%	5,83%	3,50%	4,14%
Altre fonti	4,92%	4,69%	3,10%	3,00%



CESAP VENDITA GAS S.R.L.

Società unipersonale
soggetta all'attività di
direzione e
coordinamento di
Umbria Energy S.p.A.

Cap.Soc. € 10.000 i.v.
Reg. Impr. PG n. 230830
CF - P. IVA 02635250547
www.cesap.it
cesappgas@postecert.it

SEDE LEGALE

Pzza Umberto I n°2-3 p.t.
06083 Bastia Umbra
Perugia
T. 0758010703
F. 0758010703

UFFICI COMMERCIALI

Bastia Umbra
Pzza Umberto I n°2-3 p.t.,
06083 Bastia Umbra (PG)
T. 0758010703
F. 0758010703

ALLEGATO TECNICO

MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

DIRITTI E OBBLIGHI DEL CLIENTE FINALE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE EROGATO DAL DISTRIBUTORE LOCALE, ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA (IN BASE AL CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO CON IL FORNITORE O GROSSISTA PREVIO CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA DA PARTE DEL CLIENTE FINALE)

PRELIEVO FRAUDOLENTO

In caso di prelievo fraudolento - ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio di trasporto sospeso per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dall'Esercente il servizio di trasporto, di seguito detto anche "l'Esercente"), per l'inoltro alle Autorità competenti e fermo restando l'obbligo del Fornitore, Grossista o di altro Mandatario di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode, l'Esercente può:

- sospendere il servizio di trasporto con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica.
- risolvere di diritto il Contratto di Trasporto, nel caso in cui il Grossista o altro Mandatario non effettui il pagamento previsto dal precedente punto a), previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro Mandatario, contenente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva. Ove la violazione o l'inadempimento sia riconducibile in via esclusiva ad uno o più clienti finali, l'Esercente procederà alla sospensione o alla risoluzione del Contratto di Trasporto in via parziale, limitatamente al servizio prestato nei riguardi dei Clienti finali interessati dalla violazione o dall'inadempimento. L'Esercente, nel caso in cui la morosità relativa al singolo punto di prelievo del Cliente finale sia superiore alla relativa quota parte della garanzia fidejussoria, prestata dal Grossista o altro Mandatario, richiede a questi ultimi soggetti il pagamento delle fatture insolite entro il termine di 15 giorni. In tal caso, decorso il predetto termine, al permanere della morosità, l'Esercente risolve di diritto il Contratto di Trasporto limitatamente al punto di prelievo e procede all'escussione dell'intera quota parte, relativa allo stesso punto di prelievo, della garanzia fidejussoria. L'Esercente procede allo stesso modo in caso di morosità del Grossista o di altro Mandatario.

PUNTO DI PRELIEVO

L'energia elettrica è consegnata all'uscita del gruppo di consegna e misura installato dall'Esercente. Avuto riguardo alle esigenze manifestate dal Cliente, l'Esercente individua la posizione ove installare il gruppo di consegna e misura nonché, quando occorra, il luogo più conveniente per la derivazione della rete di distribuzione. Le opere murarie e/o manufatti necessari per l'alloggiamento degli impianti e gruppi di consegna e misura sono completamente a carico del Cliente.

POTENZA ED OPZIONE TARIFFARIA. DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI

Relativamente alla potenza impegnata, nonché all'opzione tariffaria da applicare al servizio di trasporto, le parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità ed alle successive integrazioni e modificazioni. Anche riguardo alla determinazione dei prelievi di potenza e di energia, vale quanto stabilito dalle parti al precedente punto. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile l'Esercente comunica l'eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Gestore della rete interessato. Il cliente si impegna a corrispondere all'Esercente l'adeguamento del contributo necessario (di cui al provvedimento CIP 42/1986 e successive modificazioni ed integrazioni). Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto dal comma precedente, effettui un prelievo eccedente la potenza disponibile, l'Esercente può sospendere il servizio di trasporto disallimentando il punto di prelievo. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Gestore della rete competente o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile, anche se relativi alla qualità del servizio - in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione - erogato dal Gestore della rete competente al Cliente medesimo o a terzi. In caso di richiesta di variazione di potenza disponibile nel corso dello stesso anno solare, le parti concordano che, se il prelievo di potenza effettuato successivamente alla richiesta è inferiore al massimo prelievo di potenza già registrato nell'anno solare, ovvero è inferiore al valore della precedente potenza disponibile, il valore della potenza impegnata per la determinazione dei prelievi di potenza e di energia è pari al massimo prelievo registrato con riferimento all'anno solare, secondo quanto previsto dalla delibera n. 228/014 dell'Autorità. In caso di incremento del servizio di trasporto verso nuovi Clienti finali nel corso dello stesso anno solare, - fermo restando quanto già stabilito dal comma precedente - le parti concordano che, per la determinazione dei prelievi di potenza ed energia il valore di potenza impegnata è riferito sul massimo prelievo di potenza registrato nell'anno solare con riferimento:

- al medesimo punto di prelievo;
- al medesimo Cliente finale;
- ai precedenti contratti di fornitura e/o vettoriamento e trasporto e/o allegati a contratti di trasporto stipulati da altri grossisti o altri mandatari con l'Esercente per lo stesso Cliente finale.

CONDIZIONI PER OTTENERE IL SERVIZIO DI CONNESSIONE E DI TRASPORTO

Oltre a quanto dettato nel Contratto di Trasporto e relativi allegati, il servizio di connessione è sottoposto altresì alle seguenti condizioni:

- gli impianti del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfano anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza secondo la normativa vigente;
- il Cliente ha ottenuto, in ogni caso, e a propria cura e spese, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il punto di prelievo connesso alla rete, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dall'Esercente anche per connessioni ad altri clienti. Ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o far concedere all'Esercente l'uso di un locale con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura e della relativa misura dell'energia elettrica. L'Esercente rimane proprietario degli impianti o apparecchi che installerà in detto locale;
- l'ottenimento e la permanenza delle autorizzazioni, permessi servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esecuzione degli impianti occorrenti per l'esecuzione del servizio di trasporto, ai quali è subordinato;
- il Cliente, il Grossista o altro Mandatario, tenuto al pagamento dei corrispettivi di trasporto non hanno obbligazioni insolite relative a

precedenti contratti di fornitura e/o vettoriamento e trasporto, nonché relative agli eventuali regolamenti tecnici di esercizio sottoscritti con il gestore delle rete competente.

LIMITI DI PRELIEVO - AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE

Il cliente dichiara che il valore di potenza disponibile corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che tale valore si intende, a tutti gli effetti, come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dall'Esercente, anche nel caso in cui il valore di potenza, per cui sono stati corrisposti gli oneri di allacciamento sia superiore.

UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA

L'energia elettrica non può essere utilizzata in luoghi e per usi diversi da quelli convenuti, né ceduta a terzi a nessun titolo. Nei casi di infrazione ai divieti di cui al presente articolo, l'Esercente potrà, fatto salvo l'esperienza delle azioni civili o penali, sospendere il servizio disallimentando il punto di prelievo e chiedere il ripristino della condizione di regolarità del trasporto, fatta salva la facoltà di chiedere eventuali danni, e rifiutare il servizio nel caso del permanere della situazione irregolare.

IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE

Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Gestore di rete competente.

IMPIANTI ED APPARECCHI DELL'ESERCENTE

Il Cliente è responsabile della conservazione ed integrità degli impianti ed apparecchi dell'Esercente esistenti presso di lui per la fornitura dei quali ha l'obbligo di custodia. L'Esercente per le esigenze e con le modalità di cui al Contratto di Trasporto e relativi allegati, può modificare i propri impianti nonché le caratteristiche della fornitura e può effettuare verifiche sugli impianti per esigenze di servizio. A tale fine, il personale dell'Esercente deve poter accedere in qualsiasi momento nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Qualora il Cliente si opponga alle verifiche o l'accesso venga in qualche modo impedito, l'Esercente può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disallimentando il punto di prelievo e/o risolvere il Contratto. La necessaria trasformazione degli impianti ad apparecchi avrà luogo a cura e spese dell'Esercente e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà. Il Cliente è a sua volta tenuto a comunicare eventuali irregolarità rilevate nelle apparecchiature dell'Esercente e può chiedere la verifica della correttezza del misuratore o dei parametri di quantificazione dell'energia erogata. Le spese sostenute dall'Esercente per verifiche ai gruppi di consegna e misura richieste dal Cliente sono a carico di quest'ultimo qualora gli errori dei misuratori risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti. Le spese sostenute dall'Esercente per guasti, manutenzione e/o sostituzione del gruppo di consegna e misura sono a suo stesso carico purché i guasti non siano imputabili al Cliente o a persone estranee o causati da difetti degli impianti utilizzatori del Cliente stesso. Se in sede di verifica si riscontrano malfunzionamento, alterazioni o manomissioni di impianto, gruppo di consegna e misura o di bolli, l'Esercente si riserva di procedere al recupero delle somme non pagate relative al trasporto di energia elettrica quantificate anche in via presuntiva, con le modalità specificate all'articolo seguente, salva la facoltà di sporgere eventuale denuncia per gli aspetti penalmente rilevanti.

RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO, ALTERAZIONE, MANOMISSIONE DEL MISURATORE

Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito di verifica effettuata dall'Esercente su richiesta del Cliente medesimo o del Grossista o altro Mandatario ovvero di ordinari controlli effettuati dall'Esercente evidenzino un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'Esercente procede dalla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al Cliente finale ed al Grossista o altro Mandatario. Viene consegnata copia del relativo verbale compilato al termine delle verifiche dal personale preposto presso il punto di prelievo. La ricostruzione dei consumi ha come periodo di riferimento l'intervento di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto e la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'Esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'Esercente procede alla ricostruzione dei consumi non supera i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica dal gruppo di misura e comprende l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione delle verifiche e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Per il periodo di ricostruzione individuato, i consumi sono ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura e di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'Esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prende a riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi di fatturazione corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il Cliente può comunque portare a conoscenza dell'Esercente elementi documentali che dimostrino con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici, utilizzati come riferimento dall'Esercente. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, sono resi noti al Grossista e per conoscenza al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, l'Esercente sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del servizio di trasporto dell'energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione dell'Esercente tesa a ristabilire una azione di correttezza nel rilevamento. Il Grossista o il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'Esercente per presentare allo stesso Esercente le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate. L'Esercente può comunque addebitare i consumi in fattura in via presuntiva.